

CRITERI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO EROGATI DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI: PRECISAZIONI INPS
--

Con la circolare 17/2/2021, n. 28 l'INPS ha fornito istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 30/12/2020, n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2021).

In particolare, con riferimento al requisito occupazione dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, è stato sostenuto che, ai fini dell'accesso al trattamento richiesto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 19, comma 5, del d.l. 17/3/2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n. 27 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Al riguardo, con il messaggio 23/2/2021, n. 769, l'INPS ha precisato «che detta condizione - che si pone in regime di discontinuità con gli indirizzi già forniti dall'Istituto (cfr. il paragrafo 3, della circolare n. 84/2020 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, N.d.R.) - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che **non hanno** precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, N.d.R.), e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020, N.d.R.).

Viceversa, per i datori di lavoro che **hanno** già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei decreti-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.»